

**DELIBERAZIONE 26 OTTOBRE 2017**

**722/2017/R/GAS**

**APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE DELLA SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 ottobre 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 713/2009, del 13 luglio 2009;
- la decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013, recante “*Exemption of Trans Adriatic Pipeline from the requirements on third party access, tariff regulation and ownership unbundling laid down in Articles 9, 32, 41(6), 41(8) and 41(10) of Directive 2009/73/EC*” (prot. Autorità 019040, del 23 maggio 2013, di seguito: decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico, di seguito il Ministro) 11 aprile 2006 (di seguito: decreto 11 aprile 2006);
- il decreto del Ministro 28 aprile 2006 (di seguito: decreto 28 aprile 2006); il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell’Autorità 4 marzo 2013, 78/2013/R/gas e il relativo allegato predisposto congiuntamente con le autorità greca (RAE) e albanese (ERE) (di seguito: *Final Joint Opinion*);
- la deliberazione dell’Autorità 4 marzo 2013, 78/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2016, 249/2013/R/gas;
- il codice di rete di Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas), come da ultimo approvato;

- la lettera trasmessa da SNAM Rete Gas il 13 marzo 2017, prot. Autorità 9709/2017 (di seguito: lettera 13 marzo 2017);
- la lettera trasmessa da SNAM Rete Gas il 16 giugno 2016, prot. Autorità 20970/2017 (di seguito: lettera 16 giugno 2017);

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95, prevede che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, attribuisce, all'Autorità, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- la società TAP AG ha presentato, al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministero), ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 239/04, istanza di esenzione con riferimento a un progetto di un nuovo *interconnector* che attraversa la Grecia e l'Albania (di seguito: gasdotto TAP);
- con decreto del 25 giugno 2013, il Ministero ha finalizzato il processo di rilascio dell'esenzione, recependo, tra l'altro, i principi contenuti nella *Final Joint Opinion* e la decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013;
- al fine di potersi assicurare la necessaria capacità di *entry* in Italia corrispondente al periodo di esenzione, alcuni utenti, il 12 agosto 2016, ne hanno fatto richiesta a SNAM Rete Gas, avviando il processo di "open season" ai sensi del Codice di Rete;
- per poter concludere il processo di conferimento della capacità, gli utenti dovrebbero presentare una garanzia bancaria valida per l'intera durata del contratto di trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo anno termico a cui si riferisce il contratto;
- per il caso specifico di un contratto di trasporto di durata pari a 25 anni, corrispondente al periodo di esenzione, gli utenti hanno segnalato l'impossibilità di ricevere, da parte degli istituti bancari, garanzie di tale durata e conseguentemente l'impossibilità di concludere il contratto di trasporto;
- gli utenti suddetti hanno presentato una richiesta di modifica del codice di rete al fine di prevedere che in sostituzione della garanzia bancaria valida per l'intera durata del contratto di trasporto possa essere presentata una garanzia di durata annuale con rinnovo automatico, salvo disdetta dell'istituto bancario emittente, di anno in anno entro la fine del quinto mese antecedente la conclusione dell'Anno Termico cui la garanzia si riferisce ovvero di ciascun anno termico successivo per il quale la garanzia sia stata rinnovata;
- la modifica richiesta non varia l'ammontare della garanzia pari a sei mesi del corrispettivo dovuto e pertanto non altera l'esposizione finanziaria e il profilo di rischio di SNAM Rete Gas nel caso che la garanzia non abbia durata pari a

quella del contratto, ma sia prevista la modalità “a rinnovo automatico” di cui al precedente alinea;

- la richiesta di modifica del codice di rete è stata posta in consultazione da SNAM Rete Gas che, in esito alla stessa non essendo emersi da parte degli utenti motivi di criticità, ha trasmesso con lettera 16 giugno 2017 all’Autorità per l’approvazione la relativa proposta di aggiornamento del codice di rete.

**RITENUTO CHE:**

- la proposta di aggiornamento del codice di rete, trasmessa da SNAM Rete Gas con lettera 16 giugno 2017, consenta di promuovere l’efficiente accesso alla capacità di nuova realizzazione;
- sia, pertanto, opportuno approvare, per quanto di competenza, la predetta proposta

**DELIBERA**

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di rete, trasmessa da Snam Rete Gas, con lettera del 16 giugno 2017 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas, in persona del legale rappresentante pro tempore;
3. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata del codice di rete, come risultante dalle modifiche di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

26 ottobre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*